

STATUTO

MARTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOTTA SAN GIOVANNI RC VIA
EDUARDO DE FILIPPO 9

Numero REA: RC - 124180

Codice fiscale: 01327120802

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "MARTA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – E' costituita la Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 – La Cooperativa ha sede in Lazzaro di Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 – La durata della Cooperativa è illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 – La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali, sanitari e di altro genere orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane in situazioni di emarginazione ai sensi della lettera a, art. 1 comma 1 della legge n. 381/91. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di enti pubblici e privati:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzare entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri dirmi ed altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- dare assistenza sociale ed educativa agli emarginati, creando casefamiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio ed ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale degli stessi in forma associata o individuale;
- prestare servizi di assistenza, cura, trasporto e simili a bambini, anziani ed infermi;
- stipulare opportune convenzioni o rapporti operativi con strutture sanitarie e sociali gestiti da enti pubblici e da privati, con professionisti e con operatori in genere;
- fornire articoli sanitari, parasanitari e simili;

- attività di formazione e consulenza per soci e non soci;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata:

- ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo;
- a convenzionarsi con Enti locali, con la Regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico o privato.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 –Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendendo perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

La Cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie delle leggi vigenti. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 142 dl 3 aprile 2001.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso l'impiego di terzi non soci.

Art. 6 – I soci sono quelli risultanti dall'atto costitutivo; con il consenso del Consiglio di Amministrazione possono essere ammessi nuovi soci.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci impiegati – che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori – che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa;

c)soci volontari – che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'articolo 2 della legge 281/91.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e allo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91.

Possono altresì essere soci le persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e di accettare le finalità della cooperativa e le deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a)nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b)i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c)l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 8 – Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell' articolo 13.

Il nuovo ammesso deve versare presso la cassa sociale almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta e la persona che ha presentato la domanda di ammissione dovrà, se desidera essere riammesso, ripresentare istanza in tal senso.

Gli eventuali versamenti parziali saranno trattenuti dalla cooperativa a titolo di penale e saranno devoluti al Fondo di Previdenza e Mutualità.

Art. 9 – I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d) a non associarsi ad altri organismi similari; a tal divieto si potrà derogare con autorizzazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale; in nessun caso spetta al socio, o agli eredi, diritti sui beni immobili e mobili della cooperativa.

Art. 11 – Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

ART. 12 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, venga ritenuto colpevole di qualche atto in contrasto con gli scopi della Cooperativa o con gli interessi della Cooperativa, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 13 – Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione del collegio arbitrale.

TITOLI IV

CAPITALE SOCIALE – QUOTE

ART. 14 - Il capitale sociale è formato:

a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro venticinque ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale importo;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) da eventuali riserve straordinarie costituite su deliberazioni dell'assemblea e da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla cooperativa.

Il fondo di riserva ordinario e le eventuali riserve straordinarie sono indivisibili e sono costituiti:

- dalle eccedenze attive di bilancio;

- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Art. 15 – Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – DESTINAZIONI DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 16 – L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 17- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis Codice Civile deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non soci e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 18 – Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'eventuale eccedenza attiva destinandola:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) ad eventuale riserva straordinaria;

c) ai fini mutualistici e cooperativi ed assistenziali.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Sono organi della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 20 – L'Assemblea Ordinaria:

a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;

b) approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico e relativo conto economico e relazioni degli amministratori;

c) nomina gli amministratori;

d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al numero uno dal primo comma, ed in particolare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti coloro almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 21 – La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza o altrimenti ad esso recapitato.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione dei determinati argomenti o di chiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione, però, che la domanda relativa sia

presentata, per iscritto, da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea stessa, in questo ultimo caso, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 22 – L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno in maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o di modifica dell'oggetto sociale l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questi due ultimi casi e in quello di proroga dei termini di durata della Cooperativa i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e la loro dichiarazione deve essere comunicata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 2437 Codice Civile.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti coloro ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 23 – Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatarî né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Art. 24 – L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Art. 25 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 Codice Civile all'amministratore revocato non compete alcun risarcimento del denaro.

Art. 26 – Il consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e , nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art. 27 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 28 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ART. 29 – la rappresentanza sociale spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 30 – Il Collegio Sindacale, ove presente, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra nono soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili; non possono essere parenti entro il terzo grado con gli amministratori.

Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

ART. 31 – Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la

corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

ART. 32 – I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, e durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 33 – E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto sulla base delle indicazioni dell'Assemblea dei soci a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e del Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34 – La Cooperativa non può modificare la propria natura di "Cooperativa sociale". Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 35 – In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 36 – Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

ART. 37 – La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue.

Firmato VALERIANO MORITTU

Firmato SALVATORE FEDERICO (Notaio)

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Reggio di Calabria – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria – Sez. Staccata di Reggio di Calabria n. 39014/2001”.

“Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese”.